

CAMERA DEI DEPUTATI N. 945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIAZZA, GATTO VINCENZO, BIANCO, MAGNANI, SPECIALE, ALBARELLO, MICELI, RICCA, MAGNO, CONTE, COLOMBO RENATO, MONTANARI SILVANO, CONCAS, GOMEZ D'AYALA, SCARPA, CURTI IVANO, CAVAZZINI, ZURLINI, ARMAROLI, BIGI, NANNI RINO, CLOCCHIATTI, SAVOLDI, FERRARI FRANCESCO, ALBERGANTI, AMBROSINI, BORELLINI GINA, VENEGONI, Busetto, BOLDRINI, NICOLETTO, GORRERI DANTE, SOLIANO, BRIGHENTI, COMPAGNONI, BARDINI

Presentata il 13 marzo 1959

Norme per la costruzione di case per braccianti e salariati agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non crediamo sia indispensabile una lunga e dettagliata relazione alla proposta di legge che ci onoriamo di presentarvi.

Il problema della casa in Italia è uno dei più gravi e impegnativi problemi che si è chiamati a risolvere.

Questa realtà ci è stata sottoposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e dal censimento del 1951 nel quale risulta l'indice di affollamento e il grado di abitabilità delle case; realtà che ci si presenta anche con tutta la sua gravità nel nostro lavoro di ogni giorno a contatto con le popolazioni che nel Parlamento rappresentiamo.

I provvedimenti che il Parlamento ha deliberato in questi anni per favorire l'iniziativa pubblica e privata in questo importante settore non hanno mancato indubbiamente di far sentire la loro efficacia: ma se questo è vero è altrettanto vero che nel settore delle abitazioni per braccianti e salariati agricoli quasi nulla è stata la iniziativa.

La nostra proposta di legge, perciò, vuole contribuire affinché il Parlamento affronti

con l'urgenza dovuta il problema delle case coloniche su basi nuove e radicali. Questa necessità scaturisce da motivi di diverso ordine e portata.

Il più importante indubbiamente che ci si presenta è quello sociale prima ancora di essere problema economico e giuridico.

Infatti non vi è stato e non vi è Convegno o Congresso agrario serio che non abbia avuto presente il problema che vi prospettiamo.

Non è possibile, oggi, anche per la presenza organizzata di masse agricole, discutere di questioni agrarie al di fuori del lavoratore, della sua famiglia, della sua vita, dell'ambiente in cui è costretto a vivere: come non è possibile discutere di progresso tecnico e scientifico se poi di tutto ciò il lavoratore, non solo non ne trae nessun beneficio, ma ne viene addirittura colpito con la perdita del lavoro come del caso del processo di meccanizzazione in atto nelle nostre campagne.

Perciò progresso tecnico e scientifico diventa tale solo quando si trasforma anche in progresso sociale. Ebbene, onorevoli colleghi, mentre uno sviluppo tecnico si è relativamente manifestato e si manifesta, an-

che e mercè il notevole contributo di capitali statali nel settore della produttività nelle nostre campagne, non possiamo dire che la stessa cosa si sia verificata parallelamente per le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti e salariati agricoli.

Non vogliamo qui affrontare tutti gli aspetti che presenta questo contrasto. Sono a tutti voi note lo stato di disoccupazione bracciantile, i bassi e insufficienti salari, l' inadeguata assistenza e previdenza sociale, per cui non ci vogliamo su di essi soffermare.

La vostra attenzione la vogliamo richiamare invece, come già abbiamo detto, sul problema delle case coloniche con particolare riferimento a quelle ove abitano i salariati e i braccianti agricoli.

A questo proposito vogliamo richiamare ciò che ebbe a dire l'onorevole Medici in più occasioni attorno al problema delle case coloniche della zona a cascina della Valle Padana irrigua.

L'onorevole Segni, nella relazione alla proposta di legge di riforma fondiaria presentata alla Camera il 5 aprile 1950, in polemica con chi sosteneva che nulla vi era da modificare nella zona a cascina della Valle Padana, così si esprimeva: « Innanzitutto, vi è una categoria di miglioramenti a carattere sociale ed anche economico, di cui tali aziende hanno estrema necessità: quelli che riguardano le abitazioni dei salariati fissi viventi nel centro delle cascine. Le condizioni di tali abitazioni sono talmente infelici, almeno nell'80 per cento dei casi, da determinare condizioni di vita insostenibili ». La relazione continuava riprendendo affermazioni dell'attuale Ministro Medici che così diceva: « Tali abitazioni presentano oggidi la dolorosa visione di una vita grigia che rifugge dalla abitazione, che non conosce la gioia della casa. Nessun rapporto fra capienza di locali e numero delle persone che ci abitano. muri umidi, mal cementati, pavimenti coperti di mattoni senza adeguato sottofondo che garantisca la cucina dall'umidità. Non si creda che questa sia la condizione eccezionale: è anzi la più frequente. Rare sono le cascine dove le famiglie dei salariati godono di tre locali, cioè del minimo indispensabile ». E ancora: « Grave è invece la tubercolosi che si nota in tutte le età nella prevalente forma polmonare. Spesso le condizioni di vita dei contadini, l'antigienicità delle abitazioni rurali, frustano le cure sanitarie più sapienti ».

Così si esprimeva il Ministro Medici per quanto riguarda una zona agraria del nostro

Paese quella più progredita indubbiamente dal punto di vista agricolo. La situazione delle case è grave ovunque ed in particolare il problema assume aspetti ancor più drammatici per i braccianti del mezzogiorno d'Italia le cui condizioni sono a tutti voi assai note.

L'attuale legislazione in materia si è manifestata insufficiente nonché addirittura inoperosa ne è diventata l'applicazione.

Nessuna applicazione ha avuto ed ha il testo unico delle leggi sanitarie in vigore. Anche dove si è tentato di utilizzare questo strumento i grandi proprietari sono sempre riusciti a sfuggire ai loro obblighi per la complessità della procedura di applicazione della legge stessa.

Ma la cosa più grave e che deve fare meditare sta nel fatto che in attuazione della legge sulla bonifica integrale n. 215 del 1933, i grandi proprietari terrieri hanno ottenuto dallo Stato notevoli contributi per le varie opere sia pubbliche che private in materia di bonifica. Tale legge imponeva opere di sistemazione e di bonifica, non solo ai terreni, ma prevedeva pure la « bonifica » dell'ambiente più in generale della vita delle campagne. Ma ciò non si è verificato. Le terre sono state bonificate ed irrigate, il loro valore notevolmente accresciuto, ma la casa colonica è rimasta quella di alcuni secoli fa.

La stessa cosa si sta verificando ancora oggi con l'applicazione della legge n. 949 del 25 luglio 1952 istitutiva del Fondo di Rotazione. Lo Stato ha stanziato 171 miliardi di contributi per anticipazioni e mutui dei quali 67,4 per edifici rurali. Tali contributi sono andati in maggioranza a favore della grande proprietà in quanto la piccola proprietà non è in grado di fornire agli Istituti bancari le necessarie garanzie. Dei 67,4 miliardi l'orientamento di tale investimento è stato in funzione della costruzione di silos, di stalle e quasi nullo l'investimento per le case. Malgrado il contributo dello Stato e perciò della collettività, la questione delle abitazioni rurali non tende a modificarsi. Se alcune case vengono riparate, ed altre sorgono di nuova costruzione lo si deve alle proprietà pubbliche dei Comuni, delle Opere pie, degli E. C. A. ma i privati non ritengono utile investimenti di capitali nelle case di chi lavora la terra.

Per quanto detto più sopra è giunto il momento di fare intervenire con energia il Parlamento repubblicano e democratico.

Siamo lieti di constatare che questa esigenza sia stata sentita da parlamentari della C. I. S. L. i quali hanno presentato pure

essi una proposta di legge analoga alla nostra; così come siano lieti di constatare che una tale esigenza sia stata nuovamente riconfermata dal Ministro Medici nel suo intervento al Convegno dell'Unione regionale delle province lombarde tenutosi nel maggio del 1955.

Così infatti si esprimeva in tale Convegno il Ministro in parola: « Orbene in questa pianura abbiamo un'agricoltura che non soltanto oggi, ma specialmente nel cadere del secolo XVIII, suscitava un'ammirata meraviglia. Noi abbiamo coltivazioni elette, cereali e foraggi di ottima qualità, ma abbiamo anche delle abitazioni rurali sconfortanti. Non so se il professor Giovannardi sia stato completamente esatto — così continua il Ministro Medici — quando nel suo intervento che abbiamo avuto il piacere e il dolore di ascoltare poco fa, ci ha detto che la percentuale dei colpiti da alcune malattie sarebbe paragonabile a quella dei Paesi coloniali. Se è vero ciò, e lo temo sia, allora dobbiamo riconoscere che nella pianura lombarda, nonostante l'elevato reddito medio per abitanti che fa della Lombardia un Paese simile al Belgio, all'Olanda le condizioni di vita di alcuni centri rurali sono addirittura insopportabili. E ancora più oltre egli diceva: « Noi tutti siamo, come sostenitori della nostra Costituzione, fautori dell'iniziativa privata e della funzione sociale della proprietà fondiaria. Appunto perchè sono un difensore di questo principio della nostra Costituzione (e penso lo siano tutti coloro che vorrebbero fedelmente servirla) voglio rivolgere da questo Convegno un invito a tutti i proprietari fondiari della Lombardia; anche se so che gli inviti e le esortazioni contano poco; anche quelli più autorevoli.

Voglio però aggiungere che qualora gli stimoli e gli inviti non determinino l'auspicato rapido moto verso il rinnovamento delle abitazioni rurali, allora interverrà inesorabile la legge con la sua obbligatorietà. E ciò perchè, se il problema è di grande rilievo economico; se il problema, richiede per la sua integrale soluzione, 600 miliardi di lire, però è altrettanto vero che esso non deve essere risolto in pochissimi anni. In un decennio lavorando seriamente il problema potrebbe perdere tutta la sua crudezza ».

Abbiamo fatto nostro questo impegno del Ministro Medici e con questa proposta presentiamo appunto un piano decennale perchè la gravità delle affermazioni e gli

impegni che il Ministro si è assunto diventino finalmente una realtà operante nel Paese.

Onorevoli colleghi! Dopo quanto descritto precedentemente riteniamo utile illustrare brevemente i principi ispiratori della nostra proposta.

ARTICOLAZIONE E STRUMENTAZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI PER REALIZZARE IL PIANO.

Presso l'I. N. A.-Casa verrà costituito un Comitato centrale per la costruzione di case ai braccianti e salariati agricoli. Di esso ne faranno parte i presidenti dei Comitati regionali, i rappresentanti dei lavoratori, del Ministero dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e dell'Unione delle province italiane (A.N.C.I. e U. P. I.). Il Comitato centrale ha il compito di accentrare presso di sé tutti i contributi per il finanziamento del piano, di amministrarlo procedendo alla distribuzione delle somme ai Comitati regionali per il finanziamento dei singoli piani locali. La distribuzione dei fondi deve tenere conto delle necessità regionali partendo da valutazioni delle somme raccolte in ogni singola Regione, dell'indice di affollamento delle abitazioni, del numero dei salariati e braccianti esistenti. In ogni Regione verrà costituito un Comitato regionale presieduto dal presidente dell'Ente Regione dove questa è istituita con proprio statuto autonomo, o dal presidente del Consiglio provinciale capoluogo di regione. Il Comitato regionale è composto dai presidenti dei Consigli provinciali o loro delegati, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'ispettorato agrario compartimentale, dal provveditore regionale per le opere pubbliche nonché dai rappresentanti dei lavoratori. Il Comitato regionale ha la sua sede presso il Consiglio provinciale capoluogo di regione o presso la sede della regione dove essa è costituita.

In sede provinciale e comunale verranno costituiti analoghi comitati con il compito di collaborare nella elaborazione dei programmi locali utilizzando, a tale scopo, i propri organi tecnici.

I motivi di un decentramento sia di elaborazione che operativo per la realizzazione del piano, che parte dalle regioni e poggia la propria attività sulle Amministrazioni provinciali e comunali, sono dettati dalla necessità di avvicinare sempre di più gli organi

elettivi periferici sia all'elaborazione, che alla realizzazione dei singoli programmi.

È un concetto e un orientamento che tende, seppure su un problema particolare ma importante, a rafforzare i legami delle masse popolari interessate agli organi dello Stato onde realizzare in pratica i principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Non si tratta neppure di fare dei « carrozzoni » come ci si potrebbe obiettare, costosi alla gestione, ma di utilizzare sul piano tecnico ed amministrativo uffici e personale che già esiste in sede provinciale e comunale. Al problema di principio si aggiunge anche la praticità in quanto si tratta di affidare compiti a Enti che per la loro natura conoscono vita e miracoli delle popolazioni, dei loro bisogni e delle loro necessità.

PIANO DI FINANZIAMENTO.

Al piano decennale di finanziamento per la casa ai salariati e braccianti vi partecipa la grande proprietà terriera con beni affittati nella misura del 15 per cento del canone d'affitto percepito e quella imprenditrice nella misura del 2,50 per cento del valore della produzione lorda vendibile; nonché di un contributo a carico degli affittuari capitalisti nella misura del 2 per cento della retribuzione complessiva pagata ai propri dipendenti e di un contributo a carico dei lavoratori nella misura dello 0,50 per cento del salario complessivo percepito.

Sono esclusi dal versamento di contributi i coltivatori diretti che impiegano meno del 50 per cento di manodopera salariata o bracciantile, e i proprietari il cui reddito dominicale complessivo rapportato ai valori del biennio 1937-1939, non superi le 5.000 lire. Sono pure esenti da ogni versamento i braccianti eccezionali.

È previsto inoltre un contributo a carico dello Stato, data la grande importanza sociale che assume il problema, nella misura del 5 per cento sul totale dei contributi raccolti dalle varie classi sociali, di un contributo venticinquennale nella misura del 4 per cento sul costo di lire 400.000 a vano. Tali contributi saranno anticipati da parte dello Stato in 5 miliardi all'anno per 10 anni a partire dall'esercizio finanziario 1958-1959. Allo scadere di ogni quinquennio si procederà al necessario conguaglio.

È previsto inoltre all'articolo 11, allo scopo di accelerare il programma per la costruzione di case, che il Ministro del tesoro è

tenuto ad autorizzare la emissione di obbligazioni estinguibili in 25 anni con una quota del contributo statale di cui all'articolo 9, lettera b), e con le entrate derivanti dalle quote di riscatto.

STRUMENTI PER L'ESAZIONE DEI CONTRIBUTI.

La proposta prevede all'articolo 10 l'utilizzazione del servizio già attrezzato di uffici e di personale specializzato in materia di esazione di contributi agricoli unificati. Si prevede infatti la utilizzazione del servizio contributi unificati nell'agricoltura di cui al regio decreto 24 settembre 1949, il quale sia in sede centrale che periferica è in grado di valutare l'ammontare della produzione lorda vendibile, dei canoni di affitto, dei salari sui quali computare il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si ritiene questa la via più pratica e semplice per l'esperienza che tale servizio ha acquisito in tanti anni di attività.

COMPITI DEI COMITATI COMUNALI.

I Comitati comunali di cui all'articolo 4 e 13 della proposta dovranno elaborare programmi locali di reperimento delle aree fabbricabili in virtù delle leggi n. 1892 del 15 gennaio 1885, e n. 43 del 28 febbraio 1949, articolo 23, di costruzione di villaggi rurali addiacenti agli agglomerati urbani (frazioni o gruppi di cascine) tenendo conto delle esigenze di tutti i servizi, strade, energia elettrica, acquedotti nonché di quei servizi atti a favorire lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive. Che le nuove costruzioni, in definitiva, debbano soddisfare tutte quelle esigenze di vita che devono essere proprie di una società civile. Provvedere oltre alla casa e ai relativi servizi, anche ai campi sportivi, alle sale cinematografiche, biblioteche e tutto quanto occorre perché la vita civile e democratica si possa liberamente esercitare. Elaborati tali piani i Comitati comunali con la collaborazione dei Comitati provinciali li trasmetteranno, con il parere anche del Genio civile, ai Comitati regionali che dopo averli esaminati ed approvati ne disporranno l'esecuzione.

I Comitati comunali procederanno alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto sulla base del grado di bisogno e di tutte le altre circostanze, onde procedere poi all'assegnazione dei vari appartamenti.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO
DELLE CASE.

Le case possono essere assegnate in affitto o in proprietà. La quota annua per la casa data in affitto non dovrà superare lo 0,50 per cento del costo di costruzione maggiorato però della quota per le spese di manutenzione e dei servizi forniti. La casa assegnata in proprietà verrà riscattata in 35 anni con quote annue da calcolarsi sulla base del costo accertato ridotto del 30 per cento, oltre lo 0,50 per cento per ogni anno di occupazione.

Le quote trentacinquennali dovranno essere pagate senza versamento alcuno di interessi, mantenendo però a carico dell'assegnatario le spese di manutenzione e dei servizi relativi alla sola abitazione.

Onorevoli colleghi! Abbiamo così voluto, in sintesi, riassumere gli aspetti più importanti e principali contenuti nella proposta che ci onoriamo di presentare alla vostra cortese attenzione.

Il problema è di una tale importanza sociale e civile per cui siamo certi di trovare il vostro appoggio e il vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in ogni regione il Comitato regionale per la costruzione e la gestione di case per braccianti e salariati agricoli.

ART. 2.

Il Comitato regionale è composto:

- a) dal presidente della Regione, ove questa fosse già istituita, o da un suo delegato;
- b) dai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, o da loro delegati;
- c) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;
- d) dall'ispettore agrario compartimentale, o da un suo delegato;
- e) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
- f) da tre rappresentanti dei braccianti e dei salariati agricoli designati dalle Organizzazioni sindacali della categoria.

La presidenza del Comitato è assunta dal presidente della Regione o dal suo delegato, dove la Regione è già istituita. In caso contrario il presidente viene eletto dal Comitato tra i presidenti di Amministrazione provinciale della Regione o loro delegati.

Il Comitato regionale risiede presso l'Amministrazione regionale, o, in mancanza, presso l'Amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

ART. 3.

Il Comitato regionale ha i seguenti compiti:

- a) amministra i fondi per la costruzione di case per braccianti e salariati agri-

coli assegnati alla Regione a norma del successivo articolo 7 ed ogni altra somma a qualsiasi titolo versata;

b) ripartisce tutti i mezzi finanziari messi a sua disposizione tra i comuni della Regione attenendosi ai criteri dettati nel successivo articolo 7 graduandone la disponibilità nel modo più opportuno;

c) elabora, entro i limiti dell'importo presuntivo per l'intero decennio delle assegnazioni ed ogni entrata di cui alla lettera a) e delle ripartizioni di cui alla lettera b) il piano delle costruzioni da eseguirsi nella regione nel decennio;

d) approva i progetti esecutivi elaborati di accordo con i Comitati comunali di cui al seguente articolo 4 e ne dispone e controlla la esecuzione;

e) controlla la regolarità delle assegnazioni a titolo di fitto o a riscatto delle case costruite;

f) gestisce, a mezzo dei comuni, avvalendosi anche della collaborazione dei Comitati comunali, le case costruite.

ART. 4.

In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto dal sindaco, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza, e da tre rappresentanti dei braccianti e dei salariati agricoli del comune designati dalle organizzazioni sindacali di categoria del posto.

Il Comitato comunale, assistito dal tecnico del comune, o, in mancanza, da un tecnico nominato dal presidente, cura il reperimento dei suoli edificatori occorrenti, collabora alla preparazione dei progetti, vigila sulla esecuzione di essi, assegna in fitto o a riscatto le case costruite, controlla la gestione delle case date in affitto o cedute a riscatto affidata al comune a norma della lettera f) del precedente articolo 3.

ART. 5.

Presso la gestione autonoma dell'I. N. A.-Casa è istituito un Comitato centrale per la costruzione di case per braccianti e salariati agricoli del quale fanno parte:

a) tutti i presidenti dei Comitati regionali;

b) tre rappresentanti dei braccianti e salariati agricoli designati dalle organizzazioni sindacali nazionali;

c) un rappresentante del Ministero per l'agricoltura;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

f) un rappresentante della Unione delle province d'Italia.

ART. 6.

Il Comitato centrale provvede alla riscossione dei fondi destinati alla costruzione di case per braccianti e salariati agricoli e li assegna ai singoli Comitati regionali secondo i criteri dettati dal seguente articolo 7.

ART. 7.

La ripartizione dei fondi tra le diverse regioni, e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i diversi comuni, è fatta tenendo presente: l'ammontare presuntivo dei fondi che potranno essere raccolti nel decennio in ciascuna regione e in ciascun comune; il numero dei braccianti e dei salariati agricoli esistenti in ciascuna regione o comune e le loro condizioni economiche; l'indice di affollamento nelle abitazioni di ciascuna regione o comune e le condizioni igieniche e di abitabilità di dette abitazioni.

ART. 8.

I fondi per il finanziamento della presente legge sono costituiti dal versamento per un decennio:

a) di un contributo a carico della proprietà terriera imprenditrice con manodopera salariata e bracciantile nella misura del 2,50 per cento della produzione lorda vendibile;

b) di un contributo a carico della proprietà terriera data in affitto nella misura del 15 per cento del canone percepito nell'annata precedente a quella alla quale si riferisce il contributo;

c) di un contributo a carico degli imprenditori affittuari nella misura del 2 per cento della retribuzione complessiva corrisposta in danaro o in natura, alla manodopera salariata e bracciantile occupata;

d) di un contributo a carico dei braccianti e dei salariati agricoli nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione complessiva percepita.

Dai contributi di cui alle lettere a) e c) sono esentati i coltivatori diretti che impieghino meno del 50 per cento di mano d'opera salariata e bracciantile.

Dal contributo di cui alla lettera b) sono esentati i proprietari il cui reddito

dominicale complessivo, rapportato ai valori del triennio 1937-1939, non supera le lire cinquemila.

Dai contributi di cui alla lettera *d*) sono esentati i braccianti eccezionali.

ART. 9.

Al finanziamento della presente legge concorre inoltre lo Stato:

a) con un contributo del 5 per cento sulle somme complessivamente raccolte in forza del precedente articolo 8;

b) e con un contributo per 25 anni nella misura del 4 per cento del costo dei vani costruiti non superiore alle lire 400.000 a vano.

ART. 10.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 saranno versati al Comitato centrale istituito presso l'I. N. A.-Casa insieme ai contributi unificati per i lavoratori agricoli. La produzione lorda vendibile sarà calcolata dalla Commissione provinciale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 saranno corrisposti a rate bimestrali dal locatore del fondo tramite l'ufficio dei contributi unificati. Tale contributo sarà accertato dalla commissione di cui al comma precedente.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) del suddetto articolo 8 saranno riscossi e versati attraverso il servizio dei contributi unificati a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro. La misura del contributo giornaliero sui salari sarà fissata dalla commissione provinciale di cui innanzi.

Ogni altra modalità per l'accertamento e il versamento dei contributi sarà fissata con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e previo parere della commissione centrale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono applicabili le disposizioni penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per i contributi agricoli unificati.

Il servizio dei contributi unificati provvederà senza alcun onere alla esazione dei contributi ed al relativo versamento al Comitato centrale per la costruzione di case per braccianti e salariati agricoli istituito presso la gestione autonoma dell'I. N. A.-Casa.

ART. 11.

Al fine di consentire l'acceleramento delle costruzioni previste dalla presente legge il Ministro del tesoro è tenuto ad autorizzare l'emissione di obbligazioni estinguibili in venticinque anni con una quota del contributo statale di cui alla lettera b) dell'articolo 9 e con le entrate derivanti dalle quote di riscatto.

ART. 12.

I proprietari e gli imprenditori tenuti a contribuire al finanziamento della presente legge a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 che non adempiano al versamento dei contributi a loro carico sono assoggettati al versamento in misura doppia dei contributi non pagati e al pagamento di una multa da lire 10.000 a 100.000, salvo l'accertamento di maggiori reati. Le somme così pagate andranno ad aumento del fondo di finanziamento e saranno accreditati al comitato regionale dove l'inadempienza si è verificata.

ART. 13.

Oltre ai compiti di cui al precedente articolo 4 i Comitati comunali studiano la possibilità e la convenienza di costruire appositi villaggi per braccianti e salariati agricoli nelle adiacenze di centri abitati purché siano forniti in ogni caso di costruzioni accessorie atte a favorire l'esercizio e lo sviluppo di attività culturali, ricreative e sportive.

ART. 14.

I piani ed i progetti elaborati dai Comitati comunali saranno trasmessi entro l'anno dalla determinazione presuntiva assegnata a ciascun comune, con il parere degli uffici del Genio civile, al Comitato regionale il quale, dopo averli esaminati ed approvati, con le eventuali modifiche adottate di accordo, ne disporrà l'esecuzione a norma dell'ultima parte della lettera b) dell'articolo 3, provvedendo, se necessario, alla espropriazione delle aree a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in applicazione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 15.

I Comitati regionali si avvarranno, per l'attuazione delle opere, degli Uffici tecnici comunali e provinciali, affidando l'incarico della esecuzione di preferenza a cooperative di lavoro attraverso i comuni o altri enti pubblici o di diritto pubblico.

ART. 16.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

Le case costruite in forza della presente legge godranno della esenzione dall'imposta sui fabbricati per venticinque anni dalla dichiarazione di abitabilità.

ART. 17.

I Comitati comunali, con la partecipazione dell'ufficiale sanitario e del collocatore comunale, procederanno alla formazione della graduatoria tra i richiedenti tenendo conto del grado di bisogno e di tutte le altre circostanze.

ART. 18.

L'affitto annuo da corrispondersi dall'assegnatario non potrà superare lo 0,50 per cento del costo di costruzione, maggiorato di una quota delle spese di manutenzione e dei servizi effettivamente forniti.

ART. 19.

A richiesta dell'assegnatario l'abitazione assegnatagli deve essergli ceduta in proprietà mediante il pagamento del costo accertato diminuito del 30 per cento oltre lo 0,50 per cento per ogni anno di occupazione precedente. Il pagamento potrà essere rateizzato anche in non più di trentacinque annualità senza interessi e con il solo obbligo di contribuire alla manutenzione ed ai servizi.

ART. 20.

Allo scadere del decennio i Comitati regionali predisporranno il piano per la costruzione di altri alloggi.

ART. 21.

Per provvedere al pagamento dei contributi a carico dello Stato previsti dalla presente legge sarà stanziata la somma di cinque miliardi annui per dieci anni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 e la somma di lire un miliardo e seicento milioni per i quindici anni successivi.

Tali annualità saranno ripartite dal Comitato centrale, a cui saranno versate, tra i Comitati regionali con i criteri di cui all'articolo 7.

Alla scadenza di ogni quinquennio si procederà agli eventuali necessari conguagli.

ART. 22.

Per quanto non previsto si applicano le norme contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

ART. 23.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è incaricato della vigilanza sull'applicazione della presente legge.

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.